

Scheda 5 – Salute

Procedura di infrazione n. 2012/0283– ex art. 258 del TFUE.

“Mancato recepimento della Direttiva 2011/67/UE della Commissione, del 10 luglio 2011, recante modifica della Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere l’abamectina come principio attivo nell’allegato I della Direttiva”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute

Violazione

La Commissione europea rileva il mancato recepimento, nell’ordinamento italiano, della Direttiva 2011/67/UE della Commissione, del 10 luglio 2011, recante modifica della Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere l’abamectina come principio attivo nell’allegato I della Direttiva.

L’art. 2 della medesima stabilisce che gli Stati membri mettano in essere tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi, adeguati al recepimento della stessa nei rispettivi ordinamenti nazionali, entro il 30 giugno 2012, dandone comunicazione alla Commissione.

La Commissione ritiene che, in quanto non le sono stati comunicati i provvedimenti di cui sopra, i medesimi non siano stati ancora emanati, concludendo che la Direttiva in oggetto non ha ancora trovato attuazione nell’ambito del diritto nazionale italiano.

Stato della Procedura

Il 17 luglio 2012 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2011/67/UE mediante il Decreto del Ministero della Salute in data 19 aprile 2012.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 6 – Salute

Procedura di infrazione n. 2012/0282– ex art. 258 del TFUE.

“Mancato recepimento della Direttiva 2011/66/UE della Commissione, del 1° luglio 2011, recante modifica della Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere il 4,5 – dicloro – 2 – ottil – 2H – isotiazol – 3 – one come principio attivo nell’allegato I della Direttiva”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute

Violazione

La Commissione europea rileva il mancato recepimento, nell’ordinamento italiano, della Direttiva 2011/66/UE della Commissione, del 1° luglio 2011, recante modifica della Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere il 4,5 – dicloro – 2 – ottil – 2H – isotiazol – 3 – one come principio attivo nell’allegato I della Direttiva.

L’art. 2 della medesima stabilisce che gli Stati membri mettano in essere tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi, adeguati al recepimento della stessa nei rispettivi ordinamenti nazionali, entro il 30 giugno 2012, dandone comunicazione alla Commissione.

La Commissione ritiene che, in quanto non le sono stati comunicati i provvedimenti di cui sopra, i medesimi non siano stati ancora emanati, concludendo che la Direttiva in oggetto non ha ancora trovato attuazione nell’ambito del diritto nazionale italiano.

Stato della Procedura

Il 17 luglio 2012 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2011/66/UE mediante il Decreto del Ministero della Salute in data 19 aprile 2012.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 7 – Salute

Procedura di infrazione n. 2012/0238– ex art. 258 del TFUE.

“Mancato recepimento della Direttiva 2011/71/UE della Commissione recante modifica della Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il creosoto come principio attivo nell'allegato I della Direttiva”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute

Violazione

La Commissione europea rileva il mancato recepimento, nell'ordinamento italiano, della Direttiva 2011/71/UE della Commissione, recante modifica della Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il creosoto come principio attivo nell'allegato I della Direttiva.

L'art. 2 della medesima stabilisce che gli Stati membri mettano in essere tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi, adeguati al recepimento della stessa nei rispettivi ordinamenti nazionali, entro il 30 aprile 2012, dandone comunicazione alla Commissione.

La Commissione ritiene che, in quanto non le sono stati comunicati i provvedimenti di cui sopra, i medesimi non siano stati ancora emanati, concludendo che la Direttiva in oggetto non ha ancora trovato attuazione nell'ambito del diritto nazionale italiano.

Stato della Procedura

Il 24 maggio 2012 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 8 – Salute

Procedura di infrazione n. 2012/0079– ex art. 258 del TFUE.

“Mancato recepimento della Direttiva 2009/161/UE della Commissione, del 17 dicembre 2009 relativa alla definizione di un terzo elenco di valori indicativi di esposizione professionale in attuazione della Direttiva 98/24/CE che modifica la Direttiva 2000/39/CE”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute

Violazione

La Commissione europea rileva il mancato recepimento, all'interno dell'ordinamento italiano, della Direttiva 2009/161/UE della Commissione, del 17 dicembre 2009, relativa alla definizione di un terzo elenco di valori indicativi di esposizione professionale in attuazione della Direttiva 98/24/CE che modifica la Direttiva 2000/39/CE.

L'art. 4 della medesima Direttiva 2009/161/UE stabilisce che gli Stati membri mettano in essere tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi, adeguati al recepimento della stessa nei rispettivi ordinamenti nazionali, entro il 18 dicembre 2011, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

La Commissione ritiene che, in quanto non le sono stati comunicati i provvedimenti di cui sopra, i medesimi non siano stati ancora emanati, concludendo che la Direttiva in oggetto non ha ancora trovato attuazione nell'ambito del diritto nazionale italiano.

Stato della Procedura

Il 21 giugno 2012 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno trasposto la Direttiva 2009/161/UE nell'ordinamento italiano con Decreto del Ministero della Salute in data 6 agosto 2012.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 9 – Salute

Procedura di infrazione n. 2011/2231– ex art. 258 del TFUE.

“Non corretta applicazione della Direttiva 1999/74/CE relativa alle condizioni minime per la protezione delle galline ovaiole”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute

Violazione

La Commissione europea rileva la non corretta applicazione della Direttiva 1999/74/CE, segnatamente con riferimento alle disposizioni contenute agli artt. 3 e 5, paragrafo 2, della stessa. Quest'ultimo articolo prevede che, con decorrenza dal 1° gennaio 2012, entri in vigore il divieto di allevare le galline ovaiole in gabbie “non modificate”, con il conseguente obbligo di sostituire le medesime, dalla stessa data, con gabbie “modificate”. Queste ultime corrispondono ad una tipologia di gabbia dotata di requisiti ulteriori, rispetto a quelli delle gabbie “non modificate”, richiesti ai fini del miglioramento della salute animale. Ad esempio: le gabbie “modificate” devono presentare una superficie, per ovaiole, di almeno 750 centimetri quadri, a fronte del minimo di 550 centimetri quadri richiesto per le gabbie “non modificate”; le mangiatoie devono presentare una lunghezza minima di 12 centimetri, a fronte di quella minima di 10 per le gabbie “non modificate”; per le gabbie di nuovo tipo, inoltre, sono previsti diversi accorgimenti per agevolare l'ispezione, la sistemazione e l'evacuazione dei volatili. L'art. 3 della Direttiva, peraltro, ribadisce il divieto suddetto, imponendo agli Stati membri dell'Unione, a partire dal 1° gennaio 2012, di adoperarsi per imporre, a tutti i proprietari o detentori di ovaiole, di rispettare le prescrizioni di cui sopra. La Commissione ritiene tuttavia, riguardo alla situazione dell'Italia (insieme ad altri Stati UE), che la stessa non abbia, alla data del 1° gennaio 2012, garantito l'adeguamento alla normativa europea in questione. Tale situazione, di inadempimento agli obblighi sanciti dalla Dir. 1999/74/CE, risulterebbe confermata dai dati a disposizione della Commissione, confermati peraltro da funzionari italiani che hanno partecipato a riunioni con i servizi della Commissione: al 1° gennaio 2012, risultavano ancora in uso in Italia, in 369 aziende e quindi per un totale di 18 milioni di ovaiole, gabbie del tipo “non modificato”. Le Autorità italiane, segnatamente il Ministero dell'Ambiente, hanno replicato quanto segue: 1) che a livello di attuazione normativa, la Direttiva in oggetto è stata recepita, nell'ordinamento italiano, tramite Decreto Legislativo 267/2003; 2) che, prima della scadenza della data del 1° gennaio 2012, dal momento che le prescrizioni comunitarie – come recepite peraltro dal suddetto Decreto – non erano ancora vincolanti, è stato possibile soltanto esprimere ripetuti richiami, nei confronti degli allevatori, all'introduzione delle nuove gabbie, rimanendo esclusa la possibilità di comminare sanzioni effettive contro i renitenti; 3) che, comunque, una volta divenuta cogente la nuova normativa, e quindi dal 1° gennaio 2012, le Autorità italiane stesse hanno approntato un “piano d'azione” che prevede una serie di attività di ispezione da espletarsi in due cicli, di cui il primo dal 1° gennaio 2012 al 29 febbraio 2012 ed il secondo da Luglio 2012; 4) che, a seguito delle suddette ispezioni, sono già state comminate 317 sanzioni contro i trasgressori delle disposizioni comunitarie in oggetto, nonché emesse 7 revoche dell'autorizzazione all'allevamento delle ovaiole. Le Autorità italiane ritengono, pertanto, che l'Italia sia assolutamente in regola rispetto all'osservanza della disciplina unionale in questione.

Stato della Procedura

Il 21 giugno 2012 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

PAGINA BIANCA

Trasporti

PROCEDURE INFRAZIONE TRASPORTI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2012/0285	Mancato recepimento della Direttiva 2011/94/UE della Commissione, del 28 novembre 2011, recante modifica della Direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida	MM	No	Nuova procedura
Scheda 2 2012/0280	Mancato recepimento della Direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri e che abroga la Direttiva 2002/6/CE	MM	No	Nuova procedura
Scheda 3 2012/0237	Mancato recepimento della Direttiva 2011/15/UE della Commissione recante modifica della Direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e dell'informazione	MM	No	Stadio invariato
Scheda 4 2012/0197	Mancato recepimento della Direttiva 2010/10/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sul quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto	MM	No	Stadio invariato

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROCEDURE INFRAZIONE TRASPORTI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 5 2012/0082	Mancato recepimento della Direttiva 2010/68/UE della Commissione del 22 ottobre 2010 recante modifica della Direttiva 96/98/CE relativa all'equipaggiamento marittimo	PM	No	Stadio invariato
Scheda 6 2012/0078	Mancato recepimento della Direttiva 2009/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 relativa all'assicurazione degli armatori per i crediti marittimi	MM	No	Stadio invariato
Scheda 7 2011/1150	Mancata attuazione della Direttiva 2010/62/UE della Commissione, dell' 8 settembre 2010, che modifica, allo scopo di adeguare le rispettive disposizioni tecniche, le Direttive del Consiglio 80/720/CEE e 86/297/CEE e le Direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/37/CE, 2009/60/CE e 2009/144/CE relative all'omologazione dei trattori agricoli o forestali	MM	No	Stadio invariato
Scheda 8 2011/0851	Mancata attuazione della Direttiva 2010/36/UE che modifica la Direttiva 2009/45/CE relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri	PM	No	Stadio invariato
Scheda 9 2008/4387	Normativa italiana sulle tasse portuali nel trasporto marittimo di cabotaggio.	PM	Sì	Stadio invariato
Scheda 10 2008/2097	Non corretta trasposizione delle Direttive del primo pacchetto ferroviario	RC (369/11)	Sì	Stadio invariato
Scheda 11 2007/4609	Affidamento dei servizi di cabotaggio marittimo al Gruppo Tirrenia	PM	No	Stadio invariato

Scheda 1 – Trasporti

Procedura di infrazione n. 2012/0285 - ex art. 258 del TFUE

"Mancato recepimento della Direttiva 2011/94/UE della Commissione, del 28 novembre 2011, recante modifica della Direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Violazione

La Commissione europea rileva la mancata attuazione, nell'ambito dell'ordinamento italiano, della Direttiva 2011/94/UE della Commissione, del 28 novembre 2011, recante modifica della Direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida.

Ai sensi dell'art. 2 della stessa Dir. 2011/94/UE, gli Stati membri sono obbligati, entro il 30 giugno 2012, ad adottare tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi idonei al recepimento della medesima nell'ambito dei rispettivi ordinamenti interni, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

La Commissione, in quanto non ha ancora ricevuto dal Governo italiano alcuna comunicazione in ordine ai provvedimenti attuativi sopra menzionati, ritiene di conseguenza che gli stessi non siano stati ancora emanati, per cui la Direttiva in questione non sarebbe stata ancora trasposta nell'ambito del diritto nazionale italiano.

Stato della Procedura

Il 17 luglio 2012 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Dalla presente procedura non derivano oneri finanziari.

Scheda 2 – Trasporti**Procedura di infrazione n. 2012/0280 - ex art. 258 del TFUE**

“Mancato recepimento della Direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri e che abroga la Direttiva 2002/6/CE”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Violazione

La Commissione europea rileva la mancata attuazione, nell’ambito dell’ordinamento italiano, della Direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri e che abroga la Direttiva 2002/6/CE.

Ai sensi dell’art. 14 della stessa, gli Stati membri sono obbligati, entro il 19 maggio 2012, ad adottare tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi idonei al recepimento della medesima nell’ambito dei rispettivi ordinamenti interni, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

La Commissione, in quanto non ha ancora ricevuto dal Governo italiano alcuna comunicazione in ordine ai provvedimenti attuativi sopra menzionati, ritiene di conseguenza che gli stessi non siano stati ancora emanati, per cui la Direttiva in questione non sarebbe stata ancora trasposta nell’ambito del diritto nazionale italiano.

Stato della Procedura

Il 17 luglio 2012 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2010/65/UE mediante l’art. 8 del Decreto Legge n. 179 del 18 ottobre 2012 (“Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Dalla presente procedura non derivano oneri finanziari.

Scheda 3 – Trasporti

Procedura di infrazione n. 2012/0237 ex art. 258 del TFUE

“Mancato recepimento della Direttiva 2011/15/UE della Commissione recante modifica della Direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e dell’informazione”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Violazione

La Commissione europea rileva la mancata attuazione, nell’ambito dell’ordinamento italiano, della Direttiva 2011/15/UE della Commissione, recante modifica della Direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e dell’informazione.

Ai sensi dell’art. 2 della stessa, gli Stati membri sono obbligati, entro dodici (12) mesi dalla sua entrata in vigore, quindi entro mesi dodici dalla data del 16 marzo 2011, ad adottare tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi idonei al recepimento della medesima nell’ambito dei rispettivi ordinamenti interni, eccezion fatta per i pescherecci, per i quali opera il termine di recepimento di cui all’art. 2, paragrafo 1, della Direttiva 2009/17/CE. Gli stessi Stati membri comunicano tali misure alla Commissione.

La Commissione, in quanto non ha ancora ricevuto dal Governo italiano alcuna comunicazione in ordine ai provvedimenti attuativi sopra menzionati, ritiene di conseguenza che gli stessi non siano stati ancora emanati, per cui la Direttiva in questione non sarebbe stata ancora trasposta nell’ambito del diritto nazionale italiano.

Stato della Procedura

Il 24 maggio 2012 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2011/15/UE mediante Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in data 23 luglio 2012.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Dalla presente procedura non derivano oneri finanziari.

Scheda 4 – Trasporti**Procedura di infrazione n. 2012/0197 ex art. 258 del TFUE**

“Mancato recepimento della Direttiva 2010/10/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sul quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Violazione

La Commissione europea rileva la mancata attuazione, nell’ambito dell’ordinamento italiano, della Direttiva 2010/10/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sul quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto.

Ai sensi dell’art. 18 della stessa, gli Stati membri sono obbligati, entro il 27 febbraio 2012, ad adottare tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi idonei al recepimento della medesima nell’ambito dei rispettivi ordinamenti interni. Essi comunicano immediatamente tali misure alla Commissione.

La Commissione, in quanto non ha ancora ricevuto dal Governo italiano alcuna comunicazione in ordine ai provvedimenti attuativi sopra menzionati, ritiene di conseguenza che gli stessi non siano stati ancora emanati, per cui la Direttiva in questione non sarebbe stata ancora trasposta nell’ambito del diritto nazionale italiano.

Stato della Procedura

Il 21 marzo 2012 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Dalla presente procedura non derivano oneri finanziari.

Scheda 5 – Trasporti**Procedura di infrazione n. 2012/0082 ex art. 258 del TFUE**

“Mancato recepimento della Direttiva 2010/68/UE della Commissione del 22 ottobre 2010 recante modifica della Direttiva 96/98/CE relativa all’equipaggiamento marittimo”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Violazione

La Commissione europea rileva la mancata attuazione della Direttiva 2010/68/UE della Commissione del 22 ottobre 2010, recante modifica della Direttiva 96/98/CE relativa all’equipaggiamento marittimo.

Ai sensi dell’art. 3 della stessa, gli Stati membri sono obbligati, entro il 10 dicembre 2011, ad adottare tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi idonei al recepimento della medesima nell’ambito dei rispettivi ordinamenti interni. Essi comunicano immediatamente tali misure alla Commissione.

La Commissione stessa, non avendo ancora ricevuto dal Governo italiano, al momento dell’invio del parere motivato, alcuna comunicazione in ordine ai provvedimenti attuativi sopra menzionati, ha ritenuto di conseguenza che gli stessi non fossero stati ancora emanati, per cui la Direttiva in questione non sarebbe stata ancora trasposta nell’ambito del diritto nazionale italiano.

Stato della Procedura

Il 31 maggio 2012 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell’art. 258 del TFUE. Le Autorità Italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2010/68/UE mediante il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 18 aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta della Repubblica italiana il 20 giugno 2012 e notificato alla Rappresentanza d’Italia presso la UE in data 21 giugno 2012.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Dalla presente procedura non derivano oneri finanziari.

Scheda 6 – Trasporti

Procedura di infrazione n. 2012/0078 ex art. 258 del TFUE

“Mancato recepimento della Direttiva 2009/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 relativa all’assicurazione degli armatori per i crediti marittimi”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Violazione

La Commissione europea rileva la mancata attuazione della Direttiva 2009/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009, relativa all’assicurazione degli armatori per i crediti marittimi.

Ai sensi dell’art. 9 della stessa, gli Stati membri sono obbligati, entro il 1° gennaio 2012, ad adottare tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi idonei al recepimento della medesima nell’ambito dei rispettivi ordinamenti interni. Essi comunicano immediatamente tali misure alla Commissione.

La Commissione, in quanto non ha ancora ricevuto dal Governo Italiano alcuna comunicazione in ordine ai provvedimenti attuativi sopra menzionati, ritiene di conseguenza che gli stessi non siano stati ancora emanati, per cui la Direttiva in questione non sarebbe stata ancora trasposta nell’ambito del diritto nazionale italiano.

Stato della Procedura

Il 25 gennaio 2012 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno trasposto la Direttiva 2009/20/CE nel diritto nazionale italiano con Decreto Legislativo del 28 giugno 2012, n. 111.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Dalla presente procedura non derivano oneri finanziari.

Scheda 7 – Trasporti**Procedura di infrazione n. 2011/1150 ex art. 258 del TFUE**

“Mancata attuazione della Direttiva 2010/62/UE della Commissione, dell’8 settembre 2010, che modifica, allo scopo di adeguare le rispettive disposizioni tecniche, le Direttive del Consiglio 80/720/CEE e 86/297/CEE e le Direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/37/CE, 2009/60/CE e 2009/144/CE relative all’omologazione dei trattori agricoli o forestali”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Violazione

La Commissione europea rileva la mancata attuazione della Direttiva 2010/62/UE della Commissione, dell’8 settembre 2010, che modifica, allo scopo di adeguare le rispettive disposizioni tecniche, le Direttive del Consiglio 80/720/CEE e 86/297/CEE e le Direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/37/CE, 2009/60/CE e 2009/144/CE relative all’omologazione dei trattori agricoli o forestali.

Ai sensi dell’art. 7 della stessa, gli Stati membri sono obbligati, entro il 29 settembre 2011, ad adottare tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi idonei al recepimento della medesima nell’ambito dei rispettivi ordinamenti interni. Essi comunicano immediatamente tali misure alla Commissione.

La Commissione, in quanto non ha ancora ricevuto dal Governo italiano alcuna comunicazione in ordine ai provvedimenti attuativi sopra menzionati, ritiene di conseguenza che gli stessi non siano stati ancora emanati, per cui la Direttiva in questione non sarebbe stata ancora trasposta nell’ambito del diritto nazionale italiano.

Stato della Procedura

Il 24 novembre 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE. Si precisa che le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Dir. 2010/62/UE mediante Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 20 febbraio 2012.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Dalla presente procedura non derivano oneri finanziari.

Scheda 8 – Trasporti

Procedura di infrazione n. 2011/0851 ex art. 258 del TFUE

“Mancata attuazione della Direttiva 2010/36/UE che modifica la Direttiva 2009/45/CE relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Violazione

La Commissione europea rileva la mancata attuazione della Direttiva 2010/36/UE che modifica la Direttiva 2009/45/CE relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri.

Ai sensi dell’art. 2 della stessa, gli Stati membri sono obbligati - entro due mesi dall’entrata in vigore della medesima a livello normativo europeo e, quindi, entro 12 mesi dal 29 giugno 2010 ovvero entro il 29 giugno 2011 - ad adottare tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative idonee al recepimento della medesima nell’ambito del diritto interno. Essi comunicano immediatamente tali misure alla Commissione.

La Commissione, in quanto non ha ancora ricevuto dal Governo italiano alcuna comunicazione in ordine ai provvedimenti attuativi sopra menzionati, ritiene di conseguenza che gli stessi non siano stati ancora emanati, per cui la Direttiva in questione non sarebbe stata ancora trasposta nell’ambito del diritto nazionale italiano.

Stato della Procedura

Il 24 novembre 2011 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell’art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2010/36/UE mediante il Decreto Legislativo 5 giugno 2012, n. 93.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Dalla presente procedura non derivano oneri finanziari.